SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 715/08

UDIENZA DEL

09/07/2008 ore 10:30

SENTENZA

N° 207/12/08

PRONUNCIATA IL:

- 9 LUG. 2008

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

15 SET 2008

Il Segretario

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **BOLOGNA** SEZIONE 12

riunita con l'intervento dei Signori:

MARTONE	**DOTT. MAURIZIO**	**Presidente**
FIORE	**DOTT. FRANCESCO**	**Relatore**
GIORGI	**AVV. GIOVANNI**	**Giudice**

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 715/08

spedito il 25/03/2008

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n.093 2007 00033418 43 TASSE AUTO 2004

contro REGIONE EMILIA ROMAGNA

proposto dal ricorrente:

ANGELO

VIA 48015 CERVIA RA

difeso da:

OLIVIERI AVV. MATTEO

CORSO MAZZINI 55 48018 FAENZA RA

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€14,62
Agenzia Entrate
QUATTORDICI/62
00003984 00000797 WDSMJ001
00041809 08/10/2008 08:21:09
0001-00009 Z4889E374188B300
IDENTIFICATIVO : 01061391951182
0 1 06 139195 518 2

È COPIA CONFORME

BOLOGNA 24 ...

SEGRETARIO

Con rituale ricorso ANGELO, nato a Ravenna (RA), il . .19 , residente a Cervia (RA), via , C.F , rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Olivieri ( ) ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Faenza (RA), Corso Mazzini, 55 impugnava la CARTELLA DI PAGAMENTO n. 093 2007 00033418 43 con la quale veniva richiesto il pagamento della tassa di possesso per l'autovettura targata , da parte della REGIONE EMILIA ROMAGNA.

Assumeva il ricorrente che l'autovettura deve ritenersi esente dalla tassa di possesso in applicazione della normativa di cui all'ali. 63, comma 2 e 3, L 342/'00.

L'oggetto della controversia è l'accertamento in capo al contribuente del diritto ad usufruire delle agevolazioni previste ai finì della tassa automobilistica per i veicoli a carattere storico e da collezione.

In particolare va stabilito se per i veicoli immatricolati nella fascia fra venti e trenta anni occorra obbligatoriamente l'iscrizione all'ASI ovvero altro registro storico per fruire dell'agevolazione.

Secondo il ricorrente il proprietario di un autoveicolo storico e da collezione. qualora non iscritto nei registri ASI, può autocertificare i presupposti per il beneficio fiscale, stabiliti da 2° comma, art.63, L.342/2000.

IL ricorso deve essere accolto con richiamo alla giurisprudenza della Commissione tributaria regionale di Perugia sez. I, RGR296/'07 sentenza n.39/1/2008 depositata il 23/6/2008.

Nel caso specifico tali requisiti per fruire dell'agevolazione sulla tassa automobilistica, nel merito, non sono neppure stati oggetto di contestazione da parte dell' Amministrazione.

Vale pertanto una interpretazione costituzionalmente orientata della norma con riferimento all'art. 18 Cost. per cui l'adesione alle associazioni è libera (l'ASI appunto è una associazione di diritto privato) e non dovrebbe essere correlata a vantaggi non diversamente ottenibili se non iscrivendosi all'associazione unica.

L'unicità dell'associazione, ovvero che non esita altra abilitata a certificare il presupposto agevolativi fiscale, correlata ad una attenta lettura della norma porta alla conclusione che l'ASI risulta inadempiente rispetto all'obbligo di stilare l'elenco delle autovetture che hanno i requisiti di storicità. Per cui l'unica interpretazione possibile della norma è quella comunque di consentire l'accesso alle agevolazioni fiscali per i soggetti che rientrano nei paradigma legislativo posto dal 2° comma, invece di obbligare i proprietari ad aderire all'unica Associazione certificatrice individuata dalla legge. La norma altrimenti sarebbe incostituzionale

e irragionevole e porterebbe alla conclusione che l'ASI, non ritenendo di stilare la lista i veicoli che possono fruire delle agevolazione, né di aggiornarla come prevede la legge, si sostituisce senza titolo ad un ufficio impositore pubblico, rilasciando in regime di monopolio certificati di agevolazione fiscale.
In questo senso va richiamata la giurisprudenza costituzionale che è particolarmente rigorosa nel tutelare la volontarietà dell'adesione ad una associazione (Corte Cost. sent. 284/'04).
Le spese vanno evidentemente compensate non avendo la Regione resistente nessuna colpa dell'incertezza legislativa e della inesistenza di una lista delle auto storiche con meno di 20 anni, previste dal 2° comma art.63 citato.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate

Il Presidente

Il relatore

COPIA CONFORME
BOLOGNA